

10 marzo 2017



## **SISMA BONUS**

**Mit, periti e geometri ricompresi**

*Italia Oggi pag. 34 del 10/03/2017*

**Sismabonus, il Mit corre ai ripari dopo le polemiche: diagnosi anche per i geometri**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 10/03/2017*

**Sismabonus: Geometri No, Geometri Yes, Geometri Maybe**

*www.lavoripubblici.it del 10/03/2017*

**Diagnosi sismica, il correttivo al decreto 'Sismabonus' apre a tutti i tecnici**

*www.edilportale.com del 10/03/2017*

**Sismabonus: geometri (e periti) POSSONO fare le diagnosi, non solo architetti e ingegneri**

*www.ediltecnico.it del 10/03/2017*

## **LAVORI PUBBLICI**

**Appalti, possibile sanare l'offerta irregolare anche davanti al giudice**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 10/03/2017*

## **PROFESSIONISTI**

**Professionisti, più garanzie sui pagamenti: ok del Senato al Ddl sul lavoro autonomo**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 10/03/2017*

**Lavoro autonomo, RPT: bene tavolo permanente, ma precisare presenza Ordini professionali**

*www.centrostudicni.it del 9/03/2017*

## **NORME TECNICHE**

**Norme tecniche per le costruzioni, entro l'estate nuove regole e circolare esplicativa**

*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 10/03/2017*

## **DICHIARAZIONE IVA**

**Saldo Iva, quattro vie per pagare**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 10/3/2017*

## **ROTTAMAZIONE CARTELLE**

**Rottamazione alle corde su ruoli sanabili e rate**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 10/3/2017*

**Risposte di equitalia, proroga al 15 giugno**

*Il Sole 24 Ore pag. 33 del 10/3/2017*

## **STUDI DI SETTORE**

**Regime premiale su due livelli**

*www.quotidiano.ilsole24ore.com del 10/3/2017*

## **CONTABILIZZATORI**

**Contabilizzatori da rifare tra 10 anni con le modifiche Ue**

*www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com del 10/3/2017*

**Sul riscaldamento i condòmini pagano solo i consumi registrati**

*www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com del 10/3/2017*

## **CASSE PREVIDENZIALI**

**Fondi e Casse fuori dal bail-in**

*Milano Finanza pag. 1+4 del 10/3/2017*

## SISMA-BONUS

# Mit, periti e geometri ricompresi

DI BEATRICE MIGLIORINI

Periti industriali e geometri ricompresi nel «sisma-bonus». Con il decreto del 7 marzo scorso del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infatti, il dicastero è intervenuto correggendo la precedente disposizione contenuta nel dm 58/2017 che, di fatto escludeva periti industriali e geometri dal rilascio degli attestati necessari per la concretizzazione degli effetti fiscali degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. In base al nuovo articolo 3 ora «l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e in base agli iscritti ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza». Soddisfatto del celere intervento il presidente del Cnpi, Giampiero Giovannetti. «Siamo molti soddisfatti della modifica apportata al decreto Sisma bonus», ha commentato Giovannetti, «il provvedimento corretto riporta esattamente la proposta avanzata dal Cnpi che vede riconosciuta la nostra professionalità per migliorare la resistenza sismica del fabbricato. Il provvedimento sancisce, infatti, l'operatività di tutti i professionisti tecnici, iscritti a ordini e collegi professionali, naturalmente ognuno nelle relative competen-

ze stabilite dalla legge» (si veda *ItaliaOggi* del 4 marzo 2017). Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente del Cngegl, Maurizio Savoncelli. «Desidero ringraziare il Ministro Graziano Delrio per averci ascoltato. Il testo è uno strumento indispensabile per far partire questa importante ed epocale attività di prevenzione del rischio sismico, che trova la sua prima operatività nelle misure del sisma bonus. La sicurezza delle costruzioni», ha concluso Savoncelli, «deve essere auspicata su tutto il patrimonio edilizio esistente: non solo sui grandi fabbricati, ma anche sulle piccole modeste costruzioni».

© Riproduzione riservata



Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

10 Mar 2017

## Sismabonus, il Mit corre ai ripari dopo le polemiche: diagnosi anche per i geometri

Giuseppe Latour

Correzione arrivata. È passata appena una settimana dall'esplosione del caso legato alle competenze dei professionisti che potranno effettuare le diagnosi sismiche, ma subito è arrivato il colpo di scena: il ministero delle Infrastrutture ha appena pubblicato un decreto correttivo.

Il Dm n. 65 del 2017 ritocca il testo che, lo scorso 28 febbraio, aveva regolato per la prima volta la materia della classificazione sismica degli edifici, lanciando sul mercato il nuovo sismabonus. Saltano, così, i riferimenti ad architetti e ingegneri: le diagnosi saranno possibili per tutti i professionisti incaricati, secondo le rispettive competenze professionali.

Il pasticcio – va ricordato – è tutto contenuto all'articolo 3 del decreto ministeriale firmato da Graziano Delrio il 28 febbraio: qui si legge che «l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzioni dei lavori delle strutture e collaudo statico in possesso di laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze del Dpr n. 328 del 2001 e iscritti ai relativi ordini professionali di appartenenza». La scelta veniva confermata dal modello di asseverazione, allegato sempre al decreto ministeriale. Qui, nello spazio precompilato riservato al professionista, si parlava solo di architetti e ingegneri.

Questa impostazione del decreto aveva lasciato l'amaro in bocca ai molti professionisti, geometri in testa, che venivano esclusi dal ricco mercato delle diagnosi. Ne è nata una trattativa con il ministero per ottenere una correzione lampo del testo. Correzione che è puntualmente arrivata. E che interviene in due punti. Il primo è proprio l'articolo 3, dove si taglia il riferimento a ingegneri e architetti, ma si stabilisce che l'efficacia degli interventi potrà essere asseverata «dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali di appartenenza». È in questo riferimento che sta la chiave di volta della correzione: ogni professionista potrà intervenire, in base alle sue competenze. Se ci saranno contestazioni, sarà materia da Tar ma certamente non da decreto ministeriale. A corredo di questo viene corretta anche l'asseverazione tipo: scompaiono i riferimenti ad architetti e ingegneri in tutte le sezioni dell'allegato B.

L'intervento, per il presidente del Consiglio nazionale dei geometri, Maurizio Savoncelli, chiude la questione: «È esattamente quello che avevamo chiesto. Viene così riconosciuto il principio per il quale un geometra potrà fare le diagnosi sismiche nell'ambito delle competenze che la legge gli riconosce. Escluderci dal sismabonus sarebbe stato grave perché si tratta di una novità che avvia una nuova stagione nel panorama della messa in sicurezza del territorio italiano. Devo anche ringraziare il ministero, perché è intervenuto in tempi rapidissimi». La questione delle competenze è centrale anche per il consigliere del Cng, Pasquale Salvatore: "Non chiedevamo

ampliamenti delle competenze, ma il riconoscimento del nostro ruolo. D'altronde, il sistema di diagnosi è stato pensato per essere utilizzato in maniera molto semplice. Proprio questa semplicità ci faceva pensare che l'applicazione anche ai geometri non fosse in discussione. Ora la questione è stata finalmente risolta e possiamo lavorare a priorità reali come quella della formazione e delle competenze, che non possono più essere ancorate, come nel caso delle professioni, a norme obsolete".

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

## Sismabonus: Geometri No, Geometri Yes, Geometri Maybe

10/03/2017



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **Graziano Delrio**, a seguito delle **rimostranze dei geometri e dei periti industriali**, ha ritenuto opportuno predisporre un **nuovo decreto per modificare l'articolo 3, comma 1 e gli allegati A e B del decreto 28 febbraio 2017, n. 58** per far sì che **l'efficacia degli interventi**, finalizzati alla riduzione del rischio sismico, **sia asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale**, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali senza specificare nessuna categoria professionale a differenza del decreto 28 febbraio 2017 n. 58 in cui si parlava soltanto di architetti e di ingegneri.

Il nuovo **decreto del Ministro n. 65 del 7 marzo 2017** coregge, anche, alcune refusi contenuti nel paragrafo 2.1 "Metodo convenzionale", dell'allegato A e, nel dettaglio nella tabella 2, nel punto 7 e nella nota n. 6.

Ovviamente, **pur se i geometri ed i periti industriali non vengono citati**, lasciando aperta la possibilità che anche altri professionisti oltre agli architetti ed agli ingegneri possano procedere alla certificazione del rischio sismico e dei relativi interventi, **la partita si sposta in altra sede dove occorrerà capire chi possono essere "i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali"**.

Ovviamente, grande soddisfazione del presidente del CNGeGL **Maurizio Savoncelli** in relazione alla pubblicazione del citato Decreto n.65 del 7 Marzo 2017 che ha così commentato il decreto stesso: "*Desidero ringraziare il Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, il suo staff, la struttura tecnica e il Consiglio Superiore per averci ascoltato e per aver compreso la necessità di intervenire con un decreto correttivo in tempi*

*brevissimi. Un provvedimento che sancisce l'operatività - a ciascuno per le rispettive competenze - di tutti i professionisti tecnici, iscritti ad ordini e collegi professionali. Uno strumento indispensabile per far partire questa importante ed epocale attività di prevenzione del rischio sismico, che trova la sua prima operatività nelle misure del sisma bonus. La sicurezza delle costruzioni deve essere auspicata su tutto il patrimonio edilizio esistente: non solo sui grandi fabbricati, ma anche sulle piccole modeste costruzioni. Chiarezza e strumenti operativi adeguati sono elementi indispensabili per raggiungere i risultati attesi dai cittadini e dal Paese".*

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

## Diagnosi sismica, il correttivo al decreto 'Sismabonus' apre a tutti i tecnici

di Paola Mammarella

**Eliminato il requisito della laurea in ingegneria o architettura. Nelle linee guida otto classi di rischio e diverse indicazioni di calcolo**

10/03/2017



S10/03/2017 – Geometri e Periti potranno partecipare alla classificazione sismica degli edifici. Lo prevede il [correttivo](#) al [decreto "Sismsbonus"](#), contenente le Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, che inizialmente aveva ammesso solo ingegneri e architetti.

### **Classificazione sismica: non solo ingegneri e architetti**

Il correttivo cancella il riferimento ai titoli di studio e parla, più genericamente, di "professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza". La [prima versione del decreto Sismabonus](#), invece, riservava a professionisti in possesso della laurea in ingegneria o architettura, incaricati della progettazione strutturale direzione dei lavori e collaudo statico, l'attestazione dell'efficacia degli interventi volti alla riduzione del rischio sismico. Il

documento conferma le otto classi di rischio, crescenti dalla A+ alla G, che possono essere determinate con due metodi alternativi, uno convenzionale e uno semplificato. Oltre alle linee guida, che forniscono esempi di calcolo ai professionisti, il decreto contiene il facsimile dell'asseverazione che deve essere compilata dal tecnico.

### **I metodi per la classificazione sismica**

Il **metodo convenzionale** può essere applicato a ogni tipo di costruzione ed è basato sull'applicazione dei metodi di analisi previsti dalle Norme Tecniche. Questo metodo consente la valutazione della classe di rischio della costruzione sia nello stato di fatto sia dopo l'eventuale intervento. Il **metodo semplificato** si basa sulla classificazione macrosismica dell'edificio. È indicato solo per gli edifici in **muratura** e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa sia per valutare la classe di rischio conseguente ad interventi di tipo locale. Per la determinazione della classe di rischio si fa riferimento a due parametri: la perdita annuale media appesa (PAM), che tiene in considerazione le perdite economiche associate ai danni agli elementi strutturali e non e ai costi di costruzione, e l'indice di sicurezza (IS-V) della struttura, conosciuto anche come indice di rischio.

### **Classificazione sismica e Sismabonus**

Il decreto fa una precisazione importante. Per tutti gli interventi che, pur riducendo il rischio, non consentono il passaggio alla classe di rischio minore, si possono comunque ottenere gli **sgravi fiscali minimi**. Si tratta, per fare un esempio, di interventi come la sistemazione dei controsoffitti, che pur mitigando il rischio, non sono quantificabili e certificabili in modo univoco in termini di benefici apportati.

### **Correttivo Sismabonus, Geometri soddisfatti**

"Desidero ringraziare il Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, il suo staff, la struttura tecnica e il Consiglio Superiore per averci ascoltato e per aver compreso la necessità di intervenire con un decreto correttivo in tempi brevissimi" ha commentato il presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, Maurizio Savoncelli."Un provvedimento che sancisce l'operatività, a ciascuno per le rispettive competenze, di tutti i professionisti tecnici, iscritti ad ordini e collegi professionali. Uno strumento indispensabile per far partire questa importante ed epocale attività di prevenzione del rischio sismico, che trova la sua prima operatività nelle misure del sisma bonus. La sicurezza delle costruzioni deve essere auspicata su tutto il patrimonio edilizio esistente: non solo sui grandi fabbricati, ma anche sulle piccole modeste costruzioni. Chiarezza e strumenti operativi adeguati sono elementi indispensabili per

raggiungere i risultati attesi dai cittadini e dal Paese”. Ricordiamo che nei giorni scorsi il Presidente del CNGeGL Maurizio Savoncelli e il Presidente del CNPI Giampiero Giovannetti avevano [giudicato un errore](#) il limite di affidamento delle classificazioni sismiche a ingegneri e architetti e si erano subito mobilitati, inviando al Ministro Delrio una lettera con la richiesta di un **immediato correttivo al provvedimento**. Alla richiesta dei geometri e dei periti avevano poi fatto seguito le dichiarazioni di [Fondazione Inarcassa](#) e Inarsind, che difendevano invece la scelta di limitare le classificazioni a ingegneri e architetti.

*© Riproduzione riservata*

# Sismabonus: geometri (e periti) POSSONO fare le diagnosi, non solo architetti e ingegneri

Di **Redazione Tecnica** - 9 marzo 2017



**Aggiornamento del 9 marzo 2017: Dopo le proteste di Geometri (vedi sotto) e Periti Industriali**, che si erano visti esclusi dal decreto ministeriale sul *Sismabonus firmato da Delrio* riguardo alle attività tecniche relative agli interventi destinati alla riduzione del rischio sismico, **è stato emanato un correttivo (n.65 del 7 Marzo 2017)**. **L'articolo 3**, in cui si leggeva "L'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai **professionisti** incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico **in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura** secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e iscritti ai relativi Ordini professionali di appartenenza", **è stato modificato togliendo la porzione che fa riferimento al possesso di laurea in ingegneria o in architettura**.

L'articolo 3 ora recita, quindi, in modo più generale: "L'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai **professionisti** incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico **secondo le rispettive competenze professionali**, e iscritti ai relativi ordini o Collegi professionali di appartenenza."

Il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli, soddisfatto, ringrazia Delrio e il suo staff e dichiara: "Un **provvedimento che sancisce l'operatività** – a ciascuno per le rispettive competenze – **di tutti i professionisti tecnici**, iscritti ad ordini e collegi professionali. Uno strumento indispensabile per far partire questa importante ed epocale attività di **prevenzione del rischio sismico**, che trova la sua prima operatività nelle misure del sismabonus. La sicurezza delle costruzioni deve essere auspicata su tutto il patrimonio edilizio esistente: non solo sui grandi fabbricati, ma anche sulle piccole modeste costruzioni. Chiarezza e strumenti operativi adeguati sono elementi indispensabili per raggiungere i risultati attesi dai cittadini e dal Paese".

\*\*\*

**3 marzo 2017:** Il decreto ministeriale sul *Sismabonus firmato da Graziano Delrio* permette (all'articolo 3) di fare le diagnosi solo gli architetti e gli ingegneri iscritti ai relativi ordini. Per tutti gli altri, primi tra tutti i geometri, non ci sarà la possibilità di usufruire di questo mercato, che secondo le ipotesi del Governo potrebbe spostare investimenti privati per 1,6 miliardi l'anno. Ci sarebbe un però, perché pare che il Mit stia studiando una modifica, già pronta per le prossime ore.

**L'articolo 3 del decreto Sismabonus** dice "l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzioni dei lavori delle strutture e collaudo statico in possesso di laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze del Dpr n. 328 del 2001 e iscritti ai relativi ordini professionali di appartenenza". La scelta è confermata dal modello di asseverazione, allegato al decreto, in cui, nella parte precompilata riservata al professionista, si parla solo di architetti e ingegneri.

## Deve trattarsi di un errore: i tre motivi

La scelta va in controtendenza rispetto a quanto deciso in precedenza dalla Protezione Civile che, per le verifiche e la progettazione della messa in sicurezza degli immobili, ha adottato l'ordinanza 422 del 2016 che dice che "i tecnici incaricati devono essere professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia". Quindi, anche i geometri.


Le **linee guida del Sismabonus** tendono poi ad aprire il più possibile il mercato di imprese e professionisti.

E gli ingegneri si sono opposti all'idea di limitare le diagnosi ai soli strutturisti.

Le tre cose sono in contraddizione con l'esclusione dei geometri.

"Si tratta di un errore" dice Maurizio Savoncelli, il presidente del Consiglio nazionale dei Geometri. "Appena ho letto il decreto ho immediatamente segnalato l'errore al ministero. E penso che si tratti evidentemente di un clamoroso errore, perché un Dm non può definire le competenze dei professionisti. Mi hanno assicurato che già nelle prossime ore ci sarà una correzione".

Il presidente del Cng aggiunge due motivi alla teoria dell'errore: primo, il fatto che la normativa vigente definisca in modo chiaro le competenze dei geometri; secondo, le linee guida allegate al decreto stabiliscono una procedura semplificata per i piccoli interventi sugli edifici in muratura e questo va incontro alle competenze dei geometri.



10 Mar 2017

# Appalti, possibile sanare l'offerta irregolare anche davanti al giudice

Roberto Mangani

Il soccorso istruttorio può trovare spazio anche in sede processuale, nell'ipotesi in cui sia impugnata l'aggiudicazione in relazione a una ritenuta carenza documentale inerente i requisiti dell'aggiudicatario. Quest'ultimo infatti, qualora si tratti di una carenza solo formale – che presuppone quindi l'effettivo possesso del relativo requisito – può attivare una sorta di soccorso istruttorio nell'ambito del giudizio, purché sollevi la questione in sede di difesa e dia prova del possesso del requisito rispetto al quale si è verificata la carenza documentale.

Qualora tale prova sia fornita e il giudice la ritenga idonea, lo stesso giudice non deve pronunciare l'annullamento dell'aggiudicazione, ritenendo invece sanata la rilevata carenza documentale.

Sono questi i principi fondamentali sanciti dal Consiglio di Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975 in una pronuncia di notevole interesse, che traccia la fisionomia di questo soccorso istruttorio "processuale" che si affianca a quello tradizionale che trova la sua naturale collocazione in sede di gara su iniziativa della stazione appaltante.

Si tratta di una declinazione del soccorso istruttorio per alcuni aspetti atipica e che non trova una propria autonoma disciplina normativa. Anche in considerazione di questa circostanza, risultano di grande importanza i principi affermati dal Consiglio di Stato, che peraltro vengono a impattare su una tematica generale di notevole rilievo e criticità, relativa alla delimitazione dei confini tra azione amministrativa e attività giurisdizionale.

## Il fatto

Una centrale di committenza aveva indetto una gara per l'affidamento del servizio di vigilanza continuativa anticendio presso un'Azienda ospedaliera. A fronte dell'intervenuta aggiudicazione il secondo classificato proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo. Tra le varie censure formulate, veniva contestato che l'aggiudicatario non aveva presentato la dichiarazione in merito ai requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 163/2016 che avrebbe dovuto essere resa dal socio di maggioranza della società aggiudicataria stessa.

Tale carenza verrebbe in rilievo in relazione alla previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 1, lettera c) dell'articolo 38, secondo cui nel caso di società le cause di esclusione previste dalla disposizione operano, tra l'altro, nei confronti «del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci».

Il Tar Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso, respingendo anche questa specifica censura. La stessa – insieme alle altre – è stata riproposta davanti al Consiglio di Stato, che si è pronunciato con la sentenza in commento.

## La questione di merito

La questione di merito si incentra sulla corretta interpretazione da dare alla disposizione sopra riportata. Il dubbio interpretativo discende dal fatto che la norma, mentre nel caso di socio unico fa esplicito riferimento al socio persona fisica, nell'ipotesi di società con meno di quattro soci parla genericamente di «socio di maggioranza», senza precisare se anche in questo caso si debba

fare riferimento solo al socio persona fisica o anche al socio persona giuridica.

Il Consiglio di Stato – uniformandosi a una precedente pronuncia di altra Sezione - ha accolto la tesi secondo cui, in mancanza di una specificazione in senso restrittivo, l'espressione «socio di maggioranza» va riferita tanto al socio persona fisica che al socio persona giuridica. E ciò in coerenza con la ratio della norma, che è quella di accertare i requisiti di idoneità morale nei confronti di tutti i soggetti che hanno il potere di condizionare la volontà degli operatori che stipulano contratti con i committenti pubblici.

Di conseguenza, nel caso di specie la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti generali di moralità di cui alla lettera c) del comma 1 (condanne penali) doveva essere resa anche dal socio di maggioranza persona giuridica (socio di maggioranza della società aggiudicataria) e per esso dalla persona fisica che esercitava l'effettivo potere di controllo sulla stessa.

### **Il soccorso istruttorio "processuale": ammissibilità e caratteristiche**

Prescindendo dall'analisi puntuale della tesi interpretativa accolta dal Consiglio di Stato – che in alcuni passaggi suscita qualche perplessità – vengono a questo punto introdotte le affermazioni relative al così detto soccorso istruttorio "processuale", che rappresentano senza dubbio il nucleo più importante della pronuncia.

Questa particolare forma di soccorso istruttorio viene configurata nell'ipotesi in cui l'offerta aggiudicataria risulti carente sotto il profilo meramente formale, cioè in relazione a una mancanza documentale relativa alla dimostrazione di un requisito di partecipazione; e tuttavia l'ente appaltante non ha rilevato tale carenza in sede di gara. Nel contempo, tale carenza documentale – anche se correttamente e tempestivamente rilevata dall'ente appaltante – non avrebbe comunque determinato l'esclusione del concorrente, ma avrebbe comportato la necessaria attivazione del soccorso istruttorio.

Inquadrata nei termini indicati la fattispecie, il Consiglio di Stato opera alcune considerazioni preliminari sulla ratio cui è ispirata la disciplina del soccorso istruttorio. Tale ratio risponde all'esigenza di evitare che la procedura di gara si trasformi in «una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all'amministrazione aggiudicatrice». In un'ottica di tipo sostanzialistico, l'obiettivo della gara è quello di selezionare la migliore offerta; in questa logica, il soccorso istruttorio mira proprio a evitare che carenze dell'offerta meramente formali comportino l'automatica esclusione della stessa, pregiudicando magari le offerte migliori sotto il profilo contenutistico.

In questo contesto il soccorso istruttorio può allora trovare legittimo spazio anche in sede processuale. Al riguardo, la prima obiezione da superare è che ammettere il soccorso istruttorio in relazione ai requisiti di partecipazione una volta che sia intervenuta l'aggiudicazione produrrebbe un'immediata lesione della par condicio tra i concorrenti.

Questa obiezione viene respinta dal giudice amministrativo sulla base della dirimente considerazione secondo cui il soccorso istruttorio processuale verrebbe ad operare in relazione a una carenza documentale meramente formale, posto che il concorrente risultato aggiudicatario era effettivamente in possesso del requisito richiesto fin dall'inizio della procedura e per tutta la durata della stessa.

Ricorrendo questa condizione non si pone un tema di violazione della par condicio, in quanto la regolarizzazione documentale – qualora vada a buon fine - mira unicamente ad attestare la sussistenza di situazioni preesistenti – l'effettivo possesso del requisito – rispetto a una carenza formale che, se l'ente appaltante avesse tempestivamente rilevato, avrebbe comunque comportato l'attivazione del soccorso istruttorio in sede di gara (senza, evidentemente, che si ponesse alcun problema di alterazione della par condicio).

In sostanza, il soccorso istruttorio processuale consente di attivare quel procedimento finalizzato alla sanatoria documentale che avrebbe già dovuto trovare il suo spazio fisiologico in sede di gara.

E se in tale sede non si pone alcun problema di par condicio, non vi è ragione perché la violazione di tale par condicio debba essere invocata se il medesimo procedimento viene attivato in sede giudiziale.

### **Le modalità del soccorso istruttorio processuale**

Una volta ammessa l'astratta legittimità del soccorso istruttorio processuale, il Consiglio di Stato si preoccupa di indicare attraverso quali modalità lo stesso possa concretamente trovare spazio nell'ambito del giudizio.

Una prima soluzione teoricamente percorribile sarebbe quella in base alla quale il giudice, a fronte della riscontrata carenza documentale dell'offerta dell'aggiudicatario, dovrebbe annullare l'aggiudicazione, rinviando le parti davanti alla stazione appaltante per l'attivazione del soccorso istruttorio. A valle del relativo procedimento la stessa stazione appaltante assumerebbe le conseguenti determinazioni in merito all'ammissione o all'esclusione del concorrente.

Questa soluzione – per quanto astrattamente coerente con l'iter procedimentale della gara – appare tuttavia contraria ai principi della concentrazione delle tutele e della rapida definizione del procedimento amministrativo.

Da qui la diversa soluzione, che si fonda appunto sulla piena introduzione del soccorso istruttorio in sede di giudizio. Al riguardo, il Consiglio di Stato sottolinea in primo luogo come la questione relativa alla sanabilità della carenza documentale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma presuppone sempre un'iniziativa processuale dell'aggiudicatario.

Tuttavia tale iniziativa non deve prendere necessariamente la forma del ricorso incidentale, potendosi manifestare anche come un mera deduzione difensiva inserita nella relativa memoria. Tale deduzione è tuttavia gravata da uno specifico onere probatorio: l'aggiudicatario deve cioè dimostrare nell'ambito dei suoi scritti difensivi che la carenza riscontrata è meramente formale, fornendo prova dell'effettivo possesso del requisito di cui si discute fin dal momento di avvio della procedura di gara e per tutta la durata della stessa.

In sostanza, la deduzione difensiva deve superare la così detta prova di resistenza: l'aggiudicatario cioè non può limitarsi a contestare la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, ma deve dimostrare che, se fosse stato tempestivamente attivato, avrebbe comportato la sanatoria della carenza documentale della propria offerta.

Se la prova fornita dall'aggiudicatario in merito all'effettivo possesso del requisito viene ritenuta dal giudice idonea e sufficiente, viene ad essere sanata la carenza documentale (e il ricorso contro l'aggiudicazione dovrà essere conseguentemente respinto). È dunque in questi termini che verrà a configurarsi il buon esito del soccorso istruttorio «processuale», nel senso che il giudice, accertata che la carenza riscontrata è solo formale, dichiara sanata detta carenza a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'effettivo possesso del requisito.

Questa soluzione vale però solo nell'ipotesi in cui vengano in considerazione violazioni di tipo esclusivamente formale. Conclusioni del tutto diverse si devono invece trarre nell'ipotesi in cui le carenze dell'offerta non siano solo formali – inerenti cioè a mancanze o irregolarità della documentazione prodotta – ma involgano una mancanza sostanziale del requisito o comunque sollevino il dubbio sulla sua effettiva sussistenza.

Così, se il giudice ritiene – nell'ipotesi in cui venga in rilievo un accertamento vincolato, che non implica cioè valutazioni di tipo discrezionale – che il requisito non sussista, deve procedere all'annullamento dell'aggiudicazione. Qualora invece la sussistenza del requisiti sia dubbia, anche in considerazione del fatto che il relativo accertamento comporta valutazioni discrezionali, non potrà che annullare l'ammissione del concorrente e rimettere la procedura di gara nella mani dell'ente appaltante, che dovrà attivare il procedimento di soccorso istruttorio e, all'esito dello stesso, adottare i relativi provvedimenti conclusivi.

## Il caso di specie

L'applicazione dei principi enunciati al caso di specie ha portato il giudice amministrativo ad annullare l'aggiudicazione.

Secondo l'interpretazione accolta nella pronuncia e sopra ricordata, il socio di maggioranza persona giuridica - nella persona fisica del soggetto che esercita il potere di controllo - avrebbe dovuto rendere la dichiarazione in merito all'insussistenza di determinati requisiti di idoneità morale.

Tale dichiarazione non è invece intervenuta in sede di gara, ma l'ente appaltante non ha rilevato tale carenza e non ha conseguentemente attivato il soccorso istruttorio. L'aggiudicatario, a sua volta, non ha sollevato un'eccezione difensiva formale su tale aspetto e soprattutto non ha fornito alcuna prova documentale in merito all'effettivo possesso del requisito cui la mancata dichiarazione si riferiva.

In sostanza, l'aggiudicatario non ha sfruttato nell'ambito del giudizio la possibilità di regolarizzazione documentale che presuppone un adeguato assolvimento dell'onere probatorio. A fronte di tale omissione e facendo anche applicazione del principio di autoresponsabilità che grava su tutti i concorrenti, non vi sono gli estremi per ritenere che nel caso di specie possa trovare spazio in senso positivo il soccorso istruttorio processuale, con la naturale conseguenza del necessario annullamento dell'aggiudicazione.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

10 Mar 2017

## Professionisti, più garanzie sui pagamenti: ok del Senato al Ddl sul lavoro autonomo

Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Più tutele e certezze per i compensi degli autonomi: nelle transazioni commerciali tra professionisti, o con le imprese, o le pubbliche amministrazioni, se non si rispettano i termini di pagamento, scattano interessi di mora concordati o automatici (si applica il Dlgs 231 del 2002). Non solo: se vengono "firmate" clausole che prevedono termini "per saldare" superiori ai 60 giorni dalla consegna della fattura si considerano «abusive», e il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno (oltre ovviamente alle più generali tutele nei casi di abuso di dipendenza economica).

La Camera, con 256 sì, un centinaio di astenuti e 10 contrari, ha approvato il Ddl su lavoro autonomo e agile. Il provvedimento torna ora al Senato per l'approvazione definitiva. Nel corso dell'esame a Montecitorio sono state introdotte una serie di novità: in caso di maternità, previo consenso del committente, si riconosce alla lavoratrice autonoma la possibilità di farsi sostituire da un collega di fiducia, in possesso dei necessari requisiti professionali. Si allarga il perimetro delle spese deducibili; e si apre ai professionisti la partecipazione a bandi e appalti pubblici per l'assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca (senza fare concorrenza alle aziende).

Sul fronte compensi, altra importante novità, è la conferma per legge, dell'applicazione del Dlgs 231 del 2002: «Si rende certa la disciplina nei ritardi di pagamento a professionisti, artigiani, cocco, ad esclusione delle prestazioni a favore dei privati - spiega Franco Scarpelli, ordinario di diritto del Lavoro all'università Milano-Bicocca -. Il pagamento dovrà avvenire entro un termine concordato, non superiore a 60 gg, e se il termine non è concordato, entro 30 gg, dalla fattura o dalla prestazione, se successiva al ricevimento della fattura. In caso di ritardo sono dovuti gli interessi moratori: la loro misura, se non è stata concordata tra le parti (nei limiti di legge e nel rispetto delle regole sull'abuso di posizione dominante) è quella degli interessi legali di mora che ammontano al tasso legale di riferimento (oggi pari a 0) più l'8 per cento».

Tra le pieghe del Ddl c'è anche una modifica all'articolo 409 del codice di procedura civile in materia di collaborazioni coordinate e continuative. La norma chiarisce che la collaborazione si intende coordinata quando «nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti» il collaboratore «organizza autonomamente l'attività lavorativa». In questi casi non scatta la subordinazione. «Si valorizza il ruolo del contratto e quindi le parti, per non rischiare la sanzione, dovranno rispettare quanto concordato», sottolinea Arturo Maresca, giuslavorista alla Sapienza di Roma.

Altra grande novità del Ddl è la disciplina del lavoro agile, come modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. «Ciò significa che non viene introdotta una nuova tipologia negoziale - evidenzia Maurizio Del Conte, presidente di Anpal e autore del testo originario - ma, più semplicemente, che la prestazione di lavoro può essere resa in parte all'interno, in parte all'esterno dell'impresa, ed entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, con strumenti tecnologici».

L'accordo, che può essere liberamente stipulato sia a contratto in corso che in fase di sua costituzione, è risolvibile unilateralmente da entrambe le parti, con preavviso. Se così accade la prestazione di lavoro ritorna alle modalità di tempo e di luogo ordinarie



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



---

# Lavoro autonomo, RPT: bene tavolo permanente, ma precisare presenza Ordini professionali

---

Categoria: [Primo Piano](#) • [Stampa](#)

Con una nota inviata all'On. Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, e relatore del cd. Statuto del lavoro autonomo, la RPT accoglie con favore la previsione di un tavolo tecnico di confronto permanente, che sarà istituito presso il Ministero del lavoro, e che avrà il compito di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo.

Pur apprezzando l'inserimento delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale (come la RPT), i professionisti tecnici chiedono di ridefinire la parte relativa alla composizione del tavolo, prevedendo un riferimento chiaro ed esplicito ai Consigli nazionali di Ordini e Collegi professionali, anche associati in organismi di rappresentanza unitari, al fine di evitare potenziali interpretazioni escludenti.

Ancora, la RPT ha registrato con rammarico il ridimensionamento della delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini e collegi, in particolare nella parte che prevedeva funzioni finalizzate alla deflazione del contenzioso giudiziario e alla semplificazione in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

Con la nota si chiede di valutare l'opportunità di ripristinare la formulazione originaria della disposizione, per dare un respiro maggiore alla delega e per un più ampio riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche.



---

Contents © Centro Studi CNI 2005-2013 - Credits [ALCAD](#)

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

10 Mar 2017

## Norme tecniche per le costruzioni, entro l'estate nuove regole e circolare esplicativa

Giuseppe Latour

«Entro l'estate pensiamo di mandare in pubblicazione sia le nuove Norme tecniche per le costruzioni che la circolare esplicativa». Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Massimo Sessa dal palco di "Build smart" al Made expo di Milano ha annunciato ieri che l'attesa del settore per l'aggiornamento delle regole per la progettazione di strutture nel nostro paese è finalmente arrivata a una conclusione: una volta che il testo rientrerà da Bruxelles, andrà direttamente in Gazzetta ufficiale e sarà accompagnato subito dalla circolare esplicativa.

Per Sessa, insomma, siamo alle battute decisive: «Pensiamo che il nostro lavoro stia per andare a buon fine. L'invio a Bruxelles c'è stato a febbraio, da quel momento servono 90 giorni di tempo. Quindi, la risposta dovrebbe arrivarci per il mese di maggio. Subito dopo saremo pronti per la pubblicazione, che arriverà insieme alla circolare. In questo modo i professionisti non avranno i problemi che ci sono stati con la vecchia versione, quando tra i due testi ci fu una sfasatura di diversi mesi. Noi vogliamo evitare qualsiasi disallineamento e dare al mercato un pacchetto completo da utilizzare subito». Cosa succede se la Commissione chiede qualche modifica? «Semplicemente la faremo, allineando in tempo reale la circolare ai cambiamenti».

Insomma, le novità nei prossimi mesi saranno parecchie. Tanto che il vicepresidente del Cni, Giovanni Cardinale spiega: «Sono convinto che stiamo andando verso una nuova stagione in questo settore, penso che entro l'estate avremo un quadro assestato che potremo utilizzare, al quale contribuirà anche il decreto ministeriale sulla classificazione sismica degli edifici, pubblicato lo scorso 28 febbraio». Anche se restano dei punti sui quali lavorare. «Penso – prosegue Cardinale – che sarà importante lavorare sulla formazione specifica di tutti gli operatori e che dovremo semplificare la normativa, introducendo finalmente pochi elementi chiari e cogenti».

Un concetto che viene analizzato anche dal provveditore alle Opere pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna, Pietro Baraton: «Abbiamo un sistema un po' burocratico, nel quale sono serviti sette anni per aggiornare le Ntc. E abbiamo troppe norme, che hanno l'effetto paradossale di limitare la responsabilità dei professionisti». Quindi, servirebbero meno burocrazia e meno norme. «Le Ntc hanno dodici capitoli, ma solo alcuni di questi affrontano questioni legate alla sicurezza. Sono gli unici che dovrebbero restare, perché la sicurezza è competenza dei paesi membri. Per il resto dovremmo affidarci a un sistema contrattuale, che lasci quindi più libertà sul calcolo delle strutture nei singoli casi». Bisogna, insomma, "liberare l'intelligenza dei progettisti". Anche perché «io ho iniziato a lavorare nell'ingegneria marittima. Qui non ci sono mai state norme cogenti, ma vi garantisco che i porti sono stati progettati ugualmente».

Andrà, comunque, risolto il problema dei tempi. Spiega il presidente Uni, Piero Torretta: «Ho l'impressione che le istituzioni valutino i tempi in modo diverso da come fa un'impresa o un professionista. Le Ntc 2008 sono state elaborate avendo come riferimento gli Eurocodici. Questi, però, negli anni che sono trascorsi per la nuova versione delle Ntc sono stati quasi tutti aggiornati: il cambiamento ha riguardato il 77% delle norme». Quindi, bisogna invertire la tendenza, velocizzando i tempi. «Le Ntc sono state approvate nel 2014 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Da allora sono serviti due anni per mandarle a Bruxelles e, ancora, siamo in attesa. È davvero troppo».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Dichiarazioni 2017. Primo termine il 16 marzo - Possibile saldare entro il 30 giugno con interesse dell'1,6%

## Saldo Iva, quattro vie per pagare

### *Spazio al versamento in nove rate da marzo o in sei rate da giugno*

Il prossimo **16 marzo** scade il termine per il versamento del **saldo Iva 2016** emergente dalla **dichiarazione annuale**. Nella sostanza i contribuenti hanno **quattro modalità** per l'individuazione della scadenza.

#### **Versamento entro il termine ordinario**

In base all'articolo 6 del Dpr 542/1999, la differenza tra l'ammontare Iva dovuto in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate periodicamente è dovuto entro il 16 del mese di marzo.

#### **Rateizzazione**

Anziché effettuare il versamento in un'unica soluzione, il saldo può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 20 del Dlgs 241/1997; tale norma dispone che le somme dovute a titolo di imposte possono essere versate in rate mensili di pari importo, maggiorando ciascuna rata successiva alla prima degli interessi nella misura dello 0,33% mensile (la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via). La prima rata deve essere versata entro il 16 marzo mentre le rate successive devono essere versate entro il 16 di ciascun mese. Come previsto dal citato articolo 20, il pagamento deve essere completato entro novembre pertanto il saldo potrà essere rateizzato in massimo nove rate.

#### **Differimento del termine di versamento**

L'articolo 6 del Dpr 542/1999 prevede, inoltre, la possibilità di differire il versamento del saldo al termine di cui all'articolo 17 del Dpr 435/2001, ovvero al termine per il versamento delle imposte sui redditi. Fino allo scorso anno, la norma prevedeva il differimento del pagamento al «termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale»; poiché dal 2017 è venuta meno la possibilità di «unificare» la dichiarazione annuale Iva con la dichiarazione dei redditi, il comma 19 del Dl 193/2016, modificando l'articolo 6 del decreto 542/1999, ha eliminato il riferimento alla dichiarazione unificata e ha inserito il riferimento all'articolo 17 del Dpr 435/2001, con questo trascinando i nuovi termini anche per il saldo Iva.

Il Dl 193/2016 ha, inoltre, previsto anche la modifica dei termini di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Per effetto di quanto previsto dal comma 20, infatti, il saldo Irpef / Irap è dovuto entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione (in precedenza, 16 giugno) mentre il saldo Ires / Irap da parte delle società di capitali è effettuato entro l'ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, quindi 30 giugno se l'esercizio coincide con l'anno solare.

Il differimento del versamento al 30 giugno comporta l'obbligo di applicare la maggiorazione dello 0,40% sull'importo per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo fino alla data di versamento (quindi pari all'1,6% se il versamento viene eseguito il 30/06). Il saldo Iva potrà essere compensato con un eventuale credito risultante dalla dichiarazione dei redditi o Irap.

#### **Ulteriore rateizzazione**

Anche in questo caso è possibile ricorrere alla rateizzazione di cui all'articolo 20, tuttavia, in considerazione del fatto che il versamento deve concludersi a novembre, il numero massimo di rate in cui il saldo può suddividersi è sei. Il versamento della prima rata deve avvenire il 30 del mese di giugno mentre le rate successive, comprensive degli interessi, devono essere eseguite entro il 16 del mese (termine non modificato per i titolari di partita Iva). Si precisa che, anche optando per il versamento rateale, è dovuta la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo fino al 30 giugno e lo 0,33% per ogni mese successivo.

Riassumendo, i contribuenti hanno quattro diverse possibilità:

- versare il saldo entro il 16 marzo 2017 in un'unica soluzione senza alcuna maggiorazione;
- rateizzare l'importo dovuto in rate di pari importo (max 9 rate fino a novembre), versando la prima rata entro il 16 marzo 2017 e aggiungendo alle rate successive alla prima, da pagare entro il 16 di ciascun mese, gli interessi dello 0,33% mensili;
- differire il pagamento del saldo al 30 giugno 2017 e versarlo in un'unica soluzione con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese tra il 16/3 e il 30/6;
- differire il versamento al 30 giugno 2017 suddividendo l'importo dovuto in rate di pari importo (max sei rate), con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese o frazione tra il 16 marzo e il 30 giugno e con l'applicazione degli interessi dello 0,33% su ogni rata



successiva alla prima (da pagare, anche in questo caso, entro il 16 di ogni mese).

Si ricorda, infine, che il versamento va fatto, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, sempre che l'importo complessivamente dovuto superi i 10 euro .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Caputo

Gian Paolo Tosoni

Riscossione. Interpretazioni differenziate fra agenzia delle Entrate ed Equitalia

## Rottamazione alle corde su ruoli sanabili e rate

### *In discussione il «perimetro» dell'operazione cartelle*

La **rottamazione** fa i conti con le differenze interpretative fra **agenzia delle Entrate** ed **Equitalia**. La posizione delle Entrate sulla definizione, ufficializzata nella circolare 2/E/2017 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), contrasta, infatti, in alcuni punti, peraltro non irrilevanti, con le risposte date da Equitalia. Con un effetto di disorientamento per i contribuenti. Ma vediamo nel dettaglio.

#### **I carichi definibili**

La prima questione riguarda proprio la delimitazione dei carichi definibili. La norma di riferimento (articolo 6, Dl 193/2016) richiama gli affidamenti eseguiti dal 2000 al 31 dicembre 2016. È sorto il dubbio di come trattare le trasmissioni effettuate dal 16 dicembre dell'anno scorso in poi. Vale la pena evidenziare che, secondo le Entrate, il problema non si pone per gli affidamenti derivanti da accertamenti esecutivi. In questo caso, viene ricordato, la data di riferimento coincide con quella di trasmissione effettiva del carico tributario. Ne consegue che, per tali partite, i dati comunicati da Equitalia dovrebbero essere coerenti con il documento di prassi. Non è così invece per le procedure di iscrizione a ruolo. Nelle Faq di Equitalia è sempre stato sostenuto che per accertare che si tratti di una partita definibile occorre fare riferimento alla «presa in consegna» del ruolo, identificata alla luce della disciplina del Dm 321/1999. Ebbene, in forza dell'articolo 4 di tale decreto, le trasmissioni eseguite dal 16 del mese in avanti si considerano prese un carico il mese successivo. Questo comportava pertanto che i flussi inviati nella seconda metà del mese di dicembre fossero esclusi dalla sanatoria. Al contrario, secondo la circolare delle Entrate si deve guardare unicamente alla data effettiva in cui si è verificato il flusso telematico. Ne consegue che possono essere rottamati anche i ruoli inviati a fine del 2016. Si tratta di capire come reperire l'informazione sulla data di effettiva trasmissione, dato che dagli estratti di ruolo si desume la data di esecutività e «presa in consegna», non anche la prima. Occorrerà una interrogazione specifica agli uffici di Equitalia.

#### **Le precedenti dilazioni**

La seconda criticità attiene invece al diritto del debitore di conservare la dilazione progressiva, non pagando la rata di luglio della definizione agevolata. Anche in questo caso, la questione non è di poco conto, poiché si discute della possibilità di predisporre una rete di protezione, da utilizzare nelle ipotesi in cui il costo della definizione dovesse essere più elevato del previsto.

Secondo le risposte di Equitalia, è sufficiente che la dilazione precedente fosse in essere alla data di presentazione dell'istanza di rottamazione. Le Entrate invece fanno riferimento alle sole dilazioni in corso al 24 ottobre 2016. Quest'ultima soluzione tuttavia non appare condivisibile, poiché la norma di riferimento (articolo 6, comma 8, lettera c, del Dl 193/2016) richiama le rateazioni precedenti alla scadenza di luglio della rottamazione. Peraltro, trattandosi di un meccanismo che consente di attenuare le difficoltà insite nella predisposizione di una istanza «al buio», è certamente preferibile una interpretazione estensiva. Adottando questo criterio interpretativo, si dovrebbe giungere ad affermare che anche la sospensione delle rate in scadenza tra gennaio e luglio operi solo per i piani di rientro vigenti alla medesima data del 24 di ottobre. Tanto, in evidente contrasto con la *ratio* della moratoria, che mira a evitare che il debitore debba versare somme che, in forza della rottamazione, risulterebbero non dovute (sanzioni, interessi di mora e interessi da dilazione).

Tra le questioni ancora irrisolte, se ne segnalano due. La prima concerne la tempistica di pagamento delle rate sospese, nell'ipotesi in cui il debitore non dia seguito all'istanza di definizione. La seconda attiene ai fermi dei veicoli già iscritti alla data di presentazione della domanda. Si attende conferma che gli stessi sono sospesi per tutta la durata della dilazione da rottamazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Lovecchio

**L'emendamento.** Il correttivo al Dl terremoto atteso al test di ammissibilità - Sanatoria anche per i contributi non versati dalle Casse di previdenza

# Risposte di Equitalia, proroga al 15 giugno

**Marco Mobili**

ROMA

Quindici giorni in più anche a Equitalia per presentare il conto ai contribuenti che hanno aderito o aderiranno alla rottamazione delle cartelle. Non solo. Oltre a riscrivere il calendario della **definizione agevolata dei ruoli**, fissando al 21 aprile (ora è 31 marzo) la scadenza per aderire alla rottamazione e al 15 giugno 2017 (ora è il 31 maggio) per le risposte del concessionario della riscossione, l'emendamento presentato da Federico Ginato (Pd) al Dl terremoto,

prevede che «non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale». Un'interpretazione autentica della norma del decreto fiscale istitutivo della definizione agevolata che punta a sgombrare ogni dubbio sulla possibilità per gli iscritti alle casse di previdenza di poter o meno rottamare eventuali ruoli sui **contributi non versati**. Come spiega la relazione illustrativa dell'emendamento, infatti, l'articolo 6, comma 10, lettera e-bis) del Dl

193/2016 si interpreta nel senso che la previsione è finalizzata diretta a consentire la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione con le sanzioni irrogate per violazioni degli obblighi contributivi, «anche nel caso in cui il debitore sia l'ente previdenziale». Come dire che **le casse potranno rottamare le cartelle per contributi non versati ai propri dipendenti**.

L'emendamento Ginato, su cui il Governo ha già dichiarato di voler esprimere parere favorevole nel caso in cui riuscisse a superare

l'esame di ammissibilità, concede 21 giorni in più ai contribuenti per presentare il modello di adesione alla rottamazione. In misura quasi speculare, poi, l'emendamento al Dl terremoto sposta al 15 giugno prossimo il termine entro cui Equitalia dovrà presentare il conto ai contribuenti inviando loro il saldo dovuto da versare a rate o in unica soluzione come prevede la legge a partire da luglio.

La modifica parlamentare non investe in alcun modo il numero delle rate (fino a 4) né tanto meno la scadenza dell'unico versamento per chi non sceglie il pagamento dilazionato.



Studi di settore. Vantaggi più elevati per chi raggiunge un'alta fedeltà - Ceriani (Sose): spazio alla consulenza

## Regime premiale su due livelli

*In arrivo una proposta di legge per disciplinare i nuovi indicatori di compliance*

ROMA

Doppio livello di premialità per i nuovi indici sintetici di affidabilità (Isa) destinati dal 2018 a sostituire gli studi di settore per imprese e professionisti. Livelli che saranno parametrati al "voto in pagella" (da 1 a 10) che prenderanno i contribuenti con i nuovi indicatori. L'idea di fondo potrebbe essere quella di prevedere un primo livello di "premi" per chi arriva alla sufficienza piena come potrebbe essere l'«8». In questo caso si potrebbero riconoscere tutti o quasi gli attuali vantaggi fiscali riconosciuti a chi rispetta oggi gli studi di settore. E magari prevedere un premio aggiuntivo per chi va oltre. Attualmente il regime premiale prevede un anno in meno per l'accertamento, l'esclusione dagli accertamenti induttivi (oggi riconosciuto come la vera agevolazione per le imprese), la soglia più elevata (30%) per finire sotto il redditometro, un percorso accelerato sui rimborsi Iva. La definizione dei due livelli di premialità ed eventuali premi aggiuntivi arriverà con un disegno di legge della maggioranza, definito d'intesa con il governo. Il Ddl, come ha spiegato il capogruppo Pd in commissione Finanze, Michele Pelillo, «consentirà di completare il percorso di abolizione degli studi di settore avviato in autunno con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio, e introdurre in questo ultimo scorcio di legislatura, una norma legislativa puntuale che consenta di applicare al più presto i nuovi Isa». La proposta «arriverà nella settimana del 20 marzo» spiega Maurizio Bernardo (Ap), presidente della commissione Finanze di Montecitorio e cofirmatario insieme a Pelillo del testo. Testo che «va nella direzione - aggiunge Bernardo - indicata dall'amministratore delegato di Sose, Vieri Ceriani, della compliance e della semplificazione, in una nuova ottica non più punitiva per il contribuente». E sempre a tal proposito il viceministro all'Economia, Luigi Casero, mette in evidenza che la proposta di legge «dovrà contenere elementi per rendere concreta l'abolizione degli studi di settore e l'istituzione degli indici che dovranno portare all'utilizzo degli stessi non più come strumento di accertamento ma come strumento premiale per coloro che saranno affidabili».

Non è solo una questione di "premi". Così come prevede espressamente la delega fiscale e il decreto attuativo sulle agenzie fiscali «vogliamo dare al contribuente anche dei servizi e dei report», ha ricordato proprio l'amministratore delegato di Sose spa, Vieri Ceriani, chiamato a presentare alle commissioni Finanze di Camera e Senato in audizione congiunta a Montecitorio la "sperimentazione" in atto sul superamento degli studi di settore con gli indici di affidabilità (si veda Il Sole 24 Ore di martedì).

Il passaggio ai nuovi Isa, dunque, si inserisce «nell'ottica della revisione delle agenzie fiscali. Dando molta più enfasi ai servizi» per il contribuente «rispetto all'elemento punitivo», ha precisato Ceriani. In questo senso nel nuovo cassetto fiscale i contribuenti potranno beneficiare gratuitamente di una vera e propria consulenza aziendale potendo confrontare i propri standard aziendali con quelli delle imprese dello stesso settore di attività indicate dal nuovo strumento come veri e propri benchmark.

Con il superamento degli studi di settore, inoltre, cambia anche «il rapporto fisco-contribuente», con «una collaborazione costante e preventiva. Si cerca, in sostanza, di anticipare il più possibile il momento preventivo del controllo» rispetto a quello successivo dell'accertamento. Un «cambiamento abbastanza radicale» per professionisti e imprese. «Si passa a un approccio completamente diverso», ha aggiunto Ceriani, con un indice di affidabilità su una scala da uno a dieci. Sarà «una sorta di pagella» con indicatori elementari, «poi aggregati in un indicatore di sintesi». La percentuale dei premiati è sostanzialmente identica a quella dei vecchi studi, depurati però dei correttivi e degli adeguamenti.

Le tappe sono scandite. Entro dicembre si procederà alla validazione dei primi 70 Isa da utilizzare per l'anno d'imposta 2018. Poi sarà la volta degli altri 80 che completeranno il panorama complessivo delle categorie "fotografate" con una significativa riduzione rispetto al numero degli studi attuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mobili

Giovanni Parente

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Condominio

Stampa

Chiudi

10 Mar 2017

## Contabilizzatori da rifare tra 10 anni con le modifiche Ue

di Saverio Fossati

Contabilizzatori, tra 10 anni saranno da rifare (se non sono leggibili a distanza). E in caso di interventi edilizi importanti i condomini dovranno predisporre il cablaggio, mentre in tutti gli edifici non residenziali andranno sistemate le colonnine di ricarica per le auto elettriche a partire dal 2025.

Sono solo alcuni dei contenuti delle future modifiche alle direttive 2012/27/Ue e 2010/31/Ue che la Commissione Ue (com 2016 761, 765 e 862) sta sottoponendo agli Stati membri e per i quali Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, chiamata ieri a un'audizione alla commissione Industria del Senato, ha esposto le sue contestazioni.

La novità sui contabilizzatori, segnala Confedilizia, richiede la **sostituzione o trasformazione, entro il 10 gennaio 2027**, di tutti i contatori individuali o contabilizzatori individuali già installati ma non leggibili a distanza. Eppure, spiega Confedilizia, la maggior parte di questi contatori individuali – non obbligatoriamente leggibili a distanza – sono stati appena installati e in Italia è stata disposta una proroga al 30 giugno 2017: «A fronte dei pesanti investimenti dedicati, la proporzionalità di questa misura rispetto al **limitato beneficio previsto** – tra un contatore leggibile a distanza e uno che non lo è – non è stata affatto dimostrata. E (secondo stime dettagliate, i costi potrebbero variare tra 50 e 140 € per il retrofitting di un contatore, 24-60 € per un contabilizzatore individuale di calore, 890 e 2.700 € per sistemi M-bus o GSM)».

Contestato anche il pre cablaggio per l'installazione di un **punto di ricarica per auto elettri che** in edifici con oltre dieci posti auto, senza tener conto di nessuna specificità, ogni volta che vi siano interventi importanti all'edificio (superiori al 25% del valore dell'edificio). Il costo ipotizzato dall'Ue di 300 euro è, per Confedilizia, del tutto irrealistico negli edifici già esistenti, dove potrebbe invece raggiungere i 1300 euro. Il suggerimento è quindi di **limitare l'obbligo** agli edifici nuovi. «Se si prevedono obblighi generalizzati in tema di efficienza energetica, invece di incentivi - dice Spaziani Testa - , si dimenticano le famiglie che non riescono ad affrontare nemmeno le spese ordinarie di condominio».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Condominio

Stampa

Chiudi

10 Mar 2017

## Sul riscaldamento i condòmini pagano solo i consumi registrati

di Patrizia Maciocchi

Nei **condomìni** in cui ci sono i **contabilizzatori di calore** la ripartizione delle **spese di riscaldamento** va fatta ,per legge, in base al consumo effettivamente registrato (salve, sempre, le eccezioni di legge).E con la sentenza 6128 depositata ieri (relatore Antonio Scarpa) la Corte di cassazione affronta l'ennesima querelle condominiale sulla divisione degli oneri di riscaldamento.

I ricorrenti, che hanno perso la causa, avevano impugnato la delibera con la quale l'assemblea aveva adottato un riparto dei "costi" sulla base di consumi, solo in minima parte, presunti. I giudici di prima istanza avevano ricordato che gli attori non avevano avuto nulla da eccepire sul criterio utilizzato nel condominio nell'ultimo decennio: 30% delle spese in base ai millesimi e il 70% calcolato sui consumi.

A parere dei ricorrenti erano però sbagliati i dati di consumo ricavati dai "contacalorie" installati negli appartamenti. Per gli attori il Tribunale aveva violato il codice civile (articoli 1123, 1130 e 1137), respingendo la domanda con la quale si chiedeva di dichiarare non valido un rendiconto che ripartiva **le spese in base a consumi presunti** e comunque errati, invece di suddividerle secondo il metodo usato nei precedenti esercizi.

Un'altra contestazione riguardava la mancata ammissione di un'"indagine" per dimostrare il **cattivo funzionamento** dei contabilizzatori . La Cassazione sottolinea che, in via di principio, sono nulle e dunque impugnabili a prescindere dal termine di 30 giorni le delibere adottate violando il regolamento sulla ripartizione delle spese. La maggioranza dei partecipanti non può, infatti, incidere sugli obblighi dei singoli.

Detto questo però la Suprema corte ricorda che, se nelle case sono stati predisposti i contabilizzatori, il **riparto degli oneri** va fatto per legge (articolo 26 commi 5 e 6 della legge 10/1991 come modificato dalla legge 220/2012) in base al consumo effettivamente registrato. La sentenza non affronta (evidentemente perché il ricorso non cita questo aspetto) l'assunto (articolo 9, comma 5, lettera d) che stabilisce se la norma non sia applicabile o siano comprovate, con relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70%agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Nel caso esaminato non risultava che l'assemblea avesse modificato i criteri di riparto stabiliti dalla legge o comunque, approvati in via convenzionale da tutti i condomini.

È poi decisivo precisare che i consumi presunti riguardavano altri tre condòmini e non i ricorrenti, **che non avevano subito alcun danno** dalla rilevazione dei dati. Per finire, esula dal

raggio d'azione di una corte di legittimità, disporre i “controlli” sul funzionamento dei contabilizzatori, negati dai giudici di merito. La Cassazione dirime così una disputa su apparecchi che, dopo la proroga, dovranno essere installati obbligatoriamente entro giugno 2017.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

PREVIDENZA

**Il governo corre ai ripari: salvi dal bail-in i depositi di fondi e casse**

(Leone a pagina 4)

PRONTA LA NORMA PER ESCLUDERE I DEPOSITI DEGLI ENTI DALLA SCURE DELLA PROCEDURA UE

# Fondi e casse fuori dal bail-in

Il governo rimedierà alla svista inserendo un comma nella legge che nel 2015 ha recepito le nuove regole sui salvataggi bancari. Si cerca il veicolo più adatto in cui inserirla, ma quasi certamente sarà un decreto

DI LUISA LEONE

**D**epositi di casse privatizzate e fondi pensione fuori dal bail-in. Secondo quanto risulta a *MF-Milano Finanza*, il governo ha pronta una norma per proteggere i denari parcheggiati nei conti correnti di tesoreria dagli operatori previdenziali, tappando così un buco lasciato aperto dalla legge che a fine 2015 ha recepito le nuove norme europee sulle crisi bancarie. Il pericolo che la liquidità di questi soggetti potesse finire sotto la scure della risoluzione era stato segnalato qualche settimana fa dalla Banca d'Italia. L'istituto centrale rispondendo a un quesito di Assogestioni aveva sottolineato l'aggre-

dità dei conti correnti dei fondi pensione, che non figurano nell'elenco delle passività escluse dal bail-in, così come le casse professionali. Si è trattato di vera e propria svista, anche perché i depositi dei fondi comuni d'investimento, per esempio, sono invece già protetti dalla normativa attuale. Per di più una svista che comporta rischi notevoli, considerando che in ballo ci sono i risparmi previdenziali (della previdenza obbligatoria o complementare) di milioni di lavoratori italiani. L'esecutivo si è così subito attivato per disinnescare la mina, mettendo a punto una norma che esclude i depositi di tesoreria di questi soggetti dalla sforbiciata che azionisti e creditori di una banca possono subire in caso di bail-in. Uno scudo totale che non prevede un tetto massimo

oltre il quale le somme possano essere assoggettate alla condivisione delle perdite, come nel caso dei depositi dei privati, intaccabili sopra i 100 mila euro. Dovrebbe essere così fugato, nelle intenzioni del governo, qualsiasi dubbio circa la solidità e affidabilità di casse previdenziali e fondi pensione.

Concretamente si tratterà di far approvare un testo che vada a integrare la normativa originaria sulle nuove procedure di risoluzione per le banche, approvata alla fine del 2015, aggiungendo l'esclusione esplicita dei conti correnti alimentati dal risparmio previdenziale. Il testo è già pronto e si starebbe valutando il veicolo più adatto per farlo marciare speditamente, per cui verosimilmente si tratterà di un decreto legge.

Prosegue invece il confronto

per quanto riguarda gli investimenti del risparmio previdenziale nell'economia italiana. A occuparsene per il ministero dell'Economia è il sottosegretario Pier Paolo Baretta, che ha dato segnali di apertura circa la possibilità di rivedere la norma approvata con la legge di Stabilità 2015. Si tratta della nuova disciplina che prevede agevolazioni fiscali per le casse previdenziali e i fondi che tengano in portafoglio asset legati all'economia nazionale per almeno cinque anni e che ha cancellato quella precedente sul credito d'imposta. Introdotto con la Legge di Stabilità 2015, quello schema, come già segnalato da *MF-Milano Finanza*, si è infatti rivelato un mezzo flop, con soli 34 milioni utilizzati sugli 80 milioni messi a disposizione dal governo. (riproduzione riservata)

**Quotazioni, altre news e analisi su [www.milanofinanza.it/bail-in](http://www.milanofinanza.it/bail-in)**



Pier Paolo Baretta

